



F

Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante "*Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 9-ter del citato decreto legislativo n. 38 del 2005 che prevede che al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno stabilito dal Collegio dei fondatori dell'OIC;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2012, concernente "*Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B*" ed in particolare le voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella tabella A);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2020 concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2020 mediante la maggiorazione di 2,70 euro delle voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella suindicata tabella A);

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 sopra indicato, il Collegio dei fondatori dell'OIC con delibera del 15 ottobre 2020 ha determinato il fabbisogno per l'anno 2021 in € 2.700.000,00 di cui € 750.000,00 destinato al finanziamento dello IASB - International Accounting Group e € 290.000,00 per il finanziamento dell'EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group;

CONSIDERATO che il numero di bilanci depositati dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 è di 916.412 e che al fine di stimare gli ulteriori bilanci che saranno depositati dalla data di





rilevazione al 31 dicembre 2020, si possono ragionevolmente utilizzare il numero dei bilanci depositati nello stesso periodo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 sono stati depositati complessivamente 139.292 bilanci; pertanto ai fini della definizione della maggiorazione per l'anno 2021, si può prudenzialmente stimare un numero di deposito di bilanci pari a 1.000.000;

RITENUTO di confermare per il 2021 le medesime maggiorazioni previste per il 2020;

RITENUTO, inoltre, di dovere individuare le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale;

DECRETA

Art. 1

(Definizione della maggiorazione dei diritti di segreteria)

1. Ai fini del concorso delle imprese al finanziamento per l'anno 2021 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ai sensi del comma 3, dell'articolo 9-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,70.
2. Alla maggiorazione di € 2,70 per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2021 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla voce 2) nelle note al decreto 17 luglio 2012 sopra indicato.

Art. 2

(Modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC)

1. Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2.) della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2012, la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull'apposito conto costituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all'emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere di commercio.
2. Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1.) della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2012, la maggiorazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2021. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa camera per i depositi di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 l'Unione italiana delle camere di commercio versa all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) le somme di cui ai





precedenti commi 1 e 2 nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l'anno 2021 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e il sistema camerale, in merito alle somme erogate all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2021 che restano vincolate sul conto.

Il presente decreto, che sarà comunicato alle camere di commercio e pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, si applica con effetti dal 1° gennaio 2021.

Roma, 4 GEN. 2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

